

DELIBERAZIONE N.7/25.7

IL CONSIGLIO DIRETTIVO, convocato in Imperia il 15/01/2025 con l'intervento dei componenti:

Dott. Graziano Colombo, Franco Nuvoloni, Piero Rovida, Eros Giromini, Alessandro Goso, Gerolama Taramasco, Stefano Nola

- **VISTO** l'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante "*Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*", ai sensi del quale la Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI) è un ente pubblico non economico che ha il compito istituzionale di rappresentare a livello nazionale, europeo e internazionale la professione del Farmacista e di indirizzare, coordinare e supportare amministrativamente l'attività degli Ordini dei Farmacisti provinciali;
- **RILEVATO** che gli Ordini territoriali sono riuniti nella Federazione, che assume la rappresentanza esponentiale della professione presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali (art. 7, comma 1, d.lgs. C.p.S. 233/1946);
- **CONSIDERATO** che tra i compiti della Federazione vi è quello di assicurare supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonché di organizzare e gestire una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di software alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente (art. 7, comma 2, d.lgs. C.p.S. 233/1946);
- **VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante le "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", e, in particolare, l'art. 15 che dispone che *«le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune»*;
- **VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il "*Codice dei contratti pubblici*", ed in particolare l'art. 7, comma 1, secondo cui *«le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea»*;
- **VISTO** il comma 2 del già menzionato art. 7 del d.lgs. 36/2023 ai sensi del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;
- **CONSIDERATO** che, ai sensi del disposto normativo sopracitato, per ciascun affidamento è prevista l'adozione, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, di motivato provvedimento che individui puntualmente contenuti e finalità in merito agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego delle risorse pubbliche;
- **CONSIDERATO**, altresì, che ai sensi della norma soprarichiamata, in caso di prestazioni strumentali il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici, tenendo conto che i vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società CONSIP S.p.A. e delle altre centrali ci

committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato;

- **VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche, recante il “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (d’ora in poi Testo Unico), il quale prevede, tra l’altro, la possibilità per le «*amministrazioni pubbliche*» di costituire società a totale partecipazione pubblica, alle condizioni e con le modalità previste nel decreto stesso;
- **VISTO** l’atto di costituzione della PROSERVICE S.P.A. - repertorio n. 16423, raccolta n. 11594 registrato a Roma il 2 febbraio 2024 al n. 3400 serie 1TT - quale società in house, interamente partecipata dalla Federazione e sottoposta al “*controllo analogo*” della stessa;
- **RITENUTO** che la costituzione di PROSERVICE S.P.A. ha, in particolare, l’obiettivo di implementare l’attività a sostegno e a supporto degli Ordini Provinciali e degli Uffici Federali, internalizzando l’attività di assistenza e il supporto all’attività amministrativa, direttamente o indirettamente, collegate alle attività informatiche, dotandosi delle opportune professionalità e metodologie di gestione, al fine di prevenire, in ottica di economicità e anche di sviluppo tecnologico, alla realizzazione di una rete unitaria (Federazione - PROSERVICE - Ordini - Uffici), basata sulla reingegnerizzazione e sulla razionalizzazione dei processi;
- **CONSIDERATO** che le già menzionate attività sono strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali della Federazione, anche a supporto degli Ordini territoriali, così come espressamente previsto dall’art. 7, comma 2, d.lgs. C.p.S. n. 233/1946, soprarichiamato;
- **VISTA** la Accordo Quadro, stipulata in data 15.02.2024 che disciplina i rapporti convenzionali tra la Federazione e la PROSERVICE S.P.A. per il prossimo triennio, tenendo conto dell’esigenza funzionale di declinare le modalità di erogazione del supporto tecnico-specialistico e strumentale richiesto a PROSERVICE S.P.A., con particolare riferimento alla governance procedurale, amministrativa e finanziaria tra la Federazione e la società medesima, nonché all’ambito e alle caratteristiche del controllo tecnico, gestionale e finanziario da parte dell’Amministrazione nei confronti della Società, in relazione al quadro normativo di cui ai sopracitati d.lgs. n. 36/2023 e n. 175/2016;
- **RILEVATO** che tale Accordo Quadro costituisce la cornice all’interno della quale disciplinare a loro volta gli Accordi Attuativi che verranno sottoscritti dalla stessa Federazione e dalle altre Federazioni nazionali delle professioni, nonché dai rispettivi Ordini territoriali;
- **ATTESO** che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7, comma 2, del d.lgs. C.p.S. 233/1946 sopra richiamato, la Federazione ha realizzato una piattaforma tecnologica di sua esclusiva proprietà - app WEB - fortemente innovativa, in grado di garantire la connessione e l’interoperabilità tra i sistemi informatici e di software di supporto alle attività istituzionali e amministrative, proprie e degli Ordini territoriali;
- **CONSIDERATO** che nell’ambito della predetta piattaforma è stata prevista la funzionalità aggiuntiva che assicura gli adempimenti in materia di privacy per la gestione automatizzata dei consensi e la predisposizione del registro dei trattamenti (ad eccezione dell’attività del DPO);
- **ATTESA**, pertanto, la necessità dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Piacenza di mantenere e aggiornare tale funzionalità ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e di nominare un DPO;

- **CONSIDERATA** l'esigenza dell'Ordine di mettere a disposizione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, consigliere dell'Ordine nominato con delibera 6/24.6 del 10/01/2024, un supporto nell'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile all'Ordine (d.lgs. 33/2013 e legge 190/2012);
- **VISTO** la nota di adesione ai servizi privacy e trasparenza offerti dalla PROSERVICE S.P.A. ad un costo annuale di euro 800,00 oltre IVA (c.d. servizi modulo 3);
- **ATTESO** che la Federazione ha realizzato un software di contabilità di sua proprietà connesso, in ossequio a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del D. Lgs. CPS 13 settembre 1946, n. 233, alla piattaforma tecnologica di proprietà della stessa Federazione soprarichiamata, garantendo la digitalizzazione dei processi amministrativi della Federazione e degli Ordini territoriali, nonché dei servizi offerti ai farmacisti, conformemente a quanto previsto, tra l'altro, nel Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione;
- **RILEVATO** che il software di contabilità consente agli Ordini territoriali la tenuta contabile ai sensi del DPR 97/2003 e del DPR 132/2013, nei termini di cui alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 27 del 9 settembre 2015;
- **CONSIDERATA** la necessità dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Imperia di avvalersi del supporto della PROSERVICE S.P.A. per garantire il corretto utilizzo del software di contabilità al proprio personale in servizio;
- **TENUTO CONTO** che la PROSERVICE S.P.A., a tal fine, mette a disposizione degli Ordini i servizi di contabilità e adempimenti fiscali (inserimento dei dati sul gestionale contabile; gestione movimentazioni contabili; registrazioni impegni di spesa ed accertamenti di entrata; predisposizione bilancio consuntivo e previsionale; variazioni di Bilancio e Assestamento al Preventivo finanziario);
- **RILEVATO** che la PROSERVICE S.P.A. ha quantificato i costi annui per i soli servizi di consulenza fiscale in materia di imposte pari a complessivi euro 750,00, oltre IVA;
- **TENUTO CONTO** che la PROSERVICE S.P.A. mette a disposizione degli Ordini una assistenza contabile oraria da corrispondere solo a effettivo consumo da parte degli Ordini;
- **ATTESO** che tale servizio è quantificato in euro 50,00 all'ora e che l'Ordine dei Farmacisti di Imperia intende stanziare un massimo di 20 ore di assistenza contabile da pagare solo a effettivo consumo alla PROSERVICE S.P.A. per un importo complessivi pari a 1.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2025;
- **RILEVATO** che la società in house della Federazione, PROSERVICE S.P.A., è dotata delle competenze tecniche specialistiche necessarie a realizzare i servizi di cui necessita l'Ordine;
- **RITENUTO** che l'affidamento di tale progetto alla società in house PROSERVICE S.P.A. risulta vantaggiosa, in termini di economicità, nonché di efficienza e di celerità, dato che la Società costituisce il braccio operativo naturale della Federazione;

DELIBERA

- a) di affidare alla società in house della Federazione, PROSERVICE S.P.A., il servizio di manutenzione e di aggiornamento GDPR, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, ivi compreso il servizio legato all'assunzione del ruolo di *Responsabile della Protezione dei Dati* (RPD) – *Data Protection Officer* (DPO), nonché il servizio di supporto all'assolvimento degli obblighi di trasparenza e anticorruzione (d.lgs. n. 33/2013 e legge 190/2012), corrispondendo i relativi costi, quantificati per l'esercizio finanziario 2025, in complessivi euro 800,00, oltre IVA,
- b) di affidare alla società in house della Federazione, PROSERVICE S.P.A., il servizio di consulenza fiscale in materia di imposte, come sopra meglio specificato, corrispondendo i

relativi costi, quantificati per l'esercizio finanziario 2025, in complessivi euro 750,00, oltre IVA;

- c) di mettere a disposizione dell'ufficio dell'Ordine un massimo di 20 ore di assistenza contabile, erogata direttamente dalla PROSERVICE S.P.A., corrispondendo i relativi costi solo in caso di effettivo consumo, quantificati per l'esercizio finanziario 2025, in complessivi euro 1.000,00, oltre IVA.

IL SEGRETARIO
Dott. Piero Rovida

IL PRESIDENTE
Dott. Graziano Colombo